

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

Allegato alla deliberazione n. ¹394
del 30 GIU 2016..... composto da
n. 7..... pagine.

REGOLAMENTO AZIENDALE

PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

REV. 0/2016

INDICE

	Premessa	Pag.	2
Art.1	Obiettivo	Pag.	2
Art.2	Oggetto e ambito di applicazione	Pag.	2
Art.3	Definizioni	Pag.	2
Art.4	Procedura di scelta dello sponsor da parte dell'ASST	Pag.	3
Art.5	Proposta di sponsorizzazione	Pag.	3
Art.6	Modalità di valutazione delle offerte di sponsorizzazione	Pag.	4
Art.7	Contratto di sponsorizzazione	Pag.	4
Art.8	Rifiuto della domanda di sponsorizzazione	Pag.	4
Art.9	Recesso	Pag.	5
Art.10	Risoluzione del contratto per inadempimento	Pag.	5
Art.11	Fondo Aziendale	Pag.	5
Art.12	Tutela della privacy e sicurezza dei dati personali	Pag.	5
Art.13	Tutela dei marchi	Pag.	5
Art.14	Riferimenti normativi	Pag.	5

Premessa

L'evoluzione delle amministrazioni pubbliche volte al perseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza, pur nel mantenimento di criteri finalizzati al bene pubblico e l'orientamento a perseguire soluzioni innovative, in un contesto di razionalizzazione delle risorse, trova nella collaborazione con soggetti privati uno strumento di promozione di interventi e iniziative di interesse strategico aziendale.

Art. 1 – Obiettivo

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione, in applicazione dell'art. 43 della Legge 449/97, degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e individua la procedura aziendale per valorizzare lo strumento delle sponsorizzazioni, assicurando, al contempo, il rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, buon andamento ed imparzialità che regolano l'operato della pubblica amministrazione.

Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione.

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono dirette a favorire l'innovazione dell'organizzazione nonché la qualità dei servizi prestati nel rispetto del perseguimento dei pubblici interessi ed evitando, al contempo, forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

In particolare le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate a:

- a. promuovere iniziative e progetti specifici;
- b. sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale;
- c. promuovere campagne o iniziative di comunicazione, prevenzione ed informazione;
- d. sostenere l'acquisizione di attrezzature sanitarie, presidi medici, nuove tecnologie informatiche;
- e. ammodernamento degli arredi e degli spazi aziendali;
- f. attività di welfare aziendale e altre attività di interesse aziendale.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per "*contratto di sponsorizzazione*": (art. 43 L. 449 del 27.12.1997) un contratto atipico, a titolo oneroso, mediante il quale l'Azienda Socio Sanitaria della Valtellina e dell'Alto Lario – di seguito ASST - (sponsee/provider) offre ad un terzo (sponsor), che si impegna ad erogare un corrispettivo prefissato in beni, servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di usufruire di spazi per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e marchio) ed eventuali messaggi scritti o audiovisivi, mai riferentesi al nome di specifici prodotti sanitari;
- b. per "*sponsorizzazione pura*": l'attività con la quale lo sponsor si impegna nei confronti dello sponsee esclusivamente al riconoscimento di un contributo in denaro in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari;
- c. per "*sponsorizzazione tecnica*": prevede la realizzazione o l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, a cura e spese dello sponsor, sempre in cambio di un'utilità rappresentata dal ritorno di immagine;
- d. per "*sponsee*": l'ASST;
- e. per "*sponsor*": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ASST;
- f. per "*spazio pubblicitario*": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni, di volta in volta, messe a disposizione dell'ASST per la pubblicità dello sponsor;
- g. per "*provider ECM*": un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità e che, pertanto, è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

- h. per “*manifestazione di interesse*” la pubblicità data da ASST circa la volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione anche su specifiche tematiche e/o iniziative.

Art. 4 – Procedura per la scelta dello sponsor da parte dell’ASST

1.L’attivazione della procedura per la scelta dello Sponsor può scaturire da:

- a. iniziativa degli sponsor qualora presentino proposte spontanee di sponsorizzazione, anche accompagnate da eventuali progetti specifici;
- b. iniziativa dell’ASST a manifestare interesse alla sponsorizzazione, finalizzata quindi a produrre processi selettivi di offerte e proposte, anche in relazione a particolari eventi.

2.L’ASST provvede, in ogni caso, a garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza e ad assicurare, altresì, il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. A tal fine, nel caso di proposta spontanea di sponsorizzazione, questa dovrà essere richiamata nell’avviso di selezione dello sponsor, che in tal caso assumerà la funzione di verificare l’eventuale disponibilità da parte di ulteriori soggetti ad un’offerta migliore rispetto a quella iniziale e da cui ha tratto origine l’avvio medesimo della procedura.

3.L’avviso, pubblicato sul sito web istituzionale, di norma, almeno 30 gg. prima della data di svolgimento dell’iniziativa, deve contenere i seguenti dati:

- a. l’oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor;
- b. le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
- c. le modalità di veicolazione del logo/marchio dello sponsor;
- d. il Responsabile aziendale dell’iniziativa ed i relativi riferimenti;
- e. l’indicazione sintetica del contenuto del contratto.

4.La durata di pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale è, di norma, almeno di 30 giorni.

5.La manifestazione di interesse non è vincolante per l’ASST ed è finalizzata alla ricezione di proposte di sponsorizzazioni da parte degli operatori interessati. Il programma relativo all’iniziativa potrà comunque subire variazioni che il Responsabile dell’iniziativa si riserva di comunicare preventivamente ed in tempo utile.

6.Nella scelta degli sponsor verrà data priorità alle sponsorizzazioni di maggior valore in denaro e/o servizi.

Art. 5 – Proposta di sponsorizzazione

1.Lo sponsor deve presentare la proposta di sponsorizzazione in forma scritta indirizzandola al Direttore Generale dell’ASST, via Stelvio 25 – 23100 Sondrio, anche tramite pec (protocollo@pec.asst-val.it), entro i termini stabiliti nel relativo avviso. La suddetta proposta deve contenere:

- a. la presentazione dello sponsor e dell’attività svolta;
- b. il riferimento all’iniziativa pubblica, oggetto della sponsorizzazione;
- c. il corrispettivo della sponsorizzazione (IVA esclusa), se trattasi di sponsorizzazione in denaro, o il servizio offerto;
- d. l’accettazione delle condizioni previste nello specifico bando/avviso e delle disposizioni del presente regolamento nonché l’impegno a sottoscrivere apposito contratto di sponsorizzazione;
- e. il format del logo/marchio da pubblicizzare;
- f. ove trattasi di sponsorizzazione di eventi formativi, l’impegno a non influenzare in alcun modo i contenuti didattici dell’iniziativa oggetto della sponsorizzazione, né ad individuare i docenti e i partecipanti;
- g. il nominativo del referente dello sponsor con i relativi riferimenti;
- h. la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

2. Possono presentare domanda soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) e associazioni dotate di personalità giuridica, interessate a promuovere la propria immagine grazie alle adeguate forme di visibilità, quali ad esempio:

- a. citazione dello sponsor nel titolo dell'iniziativa;
- b. citazione dello sponsor nei comunicati stampa relativi all'iniziativa;
- c. logo del dello sponsor sulle pagine web e su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione dell'ASST dedicati alla/e iniziativa/e sponsorizzata/e;
- d. specifiche iniziative di promozione a cura dello sponsor.

Art. 6 – Modalità di valutazione delle offerte di sponsorizzazione

1. Le offerte saranno valutate dal Responsabile dell'iniziativa, di concerto con il Direttore Amministrativo, alla luce dei contenuti progettuali e propositivi, sulla base dei criteri economici e tecnico-qualitativi e dei requisiti specifici previsti ed esplicitati nell'avviso pubblico di selezione dello sponsor.

2. Le offerte di sponsorizzazione di valore superiore € 40.000,00 (quarantamila/00) saranno valutate da apposita Commissione costituita dai seguenti tre componenti:

- Direttore Amministrativo;
- Responsabile dell'iniziativa;
- Responsabile della Comunicazione

3. Dell'attività valutativa svolta verrà redatto verbale, a cui si allegano le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei relativi valutatori, che diverrà parte integrante e sostanziale della successiva delibera di approvazione del contratto di sponsorizzazione.

Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione

1. La Struttura competente in tema di Affari Generali ovvero la Struttura competente in tema di Formazione in caso di sponsorizzazione di eventi formativi, acquisito agli atti il verbale di valutazione della proposta di offerta pervenuta dallo/dagli sponsor, provvederà:

- a. alla stesura del contratto di sponsorizzazione, contenente almeno i seguenti elementi essenziali:
 - oggetto, finalità e durata del contratto;
 - corrispettivo della sponsorizzazione;
 - obbligazioni assunte dallo sponsor;
 - obbligazioni a carico dell'ASST;
 - referenti responsabili per entrambi i contraenti;
- b. ad inoltrare allo sponsor la bozza del contratto di sponsorizzazione;
- c. al recepimento del contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dal Legale Rappresentante dello sponsor;
- d. alla predisposizione della delibera di approvazione del contratto di sponsorizzazione;
- e. ad inoltrare allo sponsor il contratto sottoscritto dal Direttore Amministrativo dell'ASST a conclusione dell'iter di approvazione;
- f. a trasmettere alla Struttura in ambito Economico-Finanziario una copia della suddetta delibera per le attività conseguenti.

Art. 8 – Rifiuto della domanda di sponsorizzazione

1. L'avviso non è vincolante per l'amministrazione che si riserva di non accogliere eventuali proposte incompatibili con la natura e la mission dell'ASST o non coerenti con le finalità dell'iniziativa considerata. Inoltre, l'ASST a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accogliere la proposta di sponsorizzazione qualora:

- a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'ASST e lo sponsor;
- b. ritenga la proposta incompatibile con i propri fini istituzionali;

- c. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;
 - d. le offerte siano presentate da parte di rappresentanti di organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;
 - e. in ogni altro caso in cui la reputi inopportuna.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
- a. prodotti farmaceutici;
 - b. prodotti dannosi per la salute e lesivi della dignità umana;
 - c. servizi di onoranze funebri;
 - d. propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
 - e. pubblicità dirette o collegate alla produzione o distribuzione di tabacco, di prodotti alcolici;
 - f. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Il responsabile dell'iniziativa provvederà a comunicare allo sponsor il rifiuto della proposta di sponsorizzazione.

Art. 9 – Recesso

1. In ogni contratto deve essere prevista una clausola risolutiva espressa per il caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell'ASST, rechi danni all'immagine della stessa, o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l'Azienda deve attenersi, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno ed in ogni caso si ravvisi una violazione degli accordi.

Art. 10 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. L'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

2. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 11 – Fondo Aziendale

1. Le somme eventualmente non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, restano nella disponibilità dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e sono destinate all'implementazione del fondo aziendale a cui, per competenza, fa riferimento l'oggetto della sponsorizzazione stessa.

Art. 12 – Tutela della privacy e sicurezza dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in conformità alle norme in materia di contratti pubblici.

Art. 13 – Tutela dei Marchi

1. Le parti possono concordare specifiche clausole a reciproca tutela dal rischio di utilizzo illecito o non consentito del proprio marchio o logo, della denominazione aziendale ed in generale dei propri segni distintivi.

Art. 14 - Riferimenti normativi

- Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".
- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (art. 9-bis sperimentazioni gestionali – inserito dal D. Lgs. n. 229/99).
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (art. 3).
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (art. 28 comma 2 bis)

- DGR VI/42718 del 29 aprile 1999 “Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanità della Regione Lombardia”.
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo “ (art. 28 comma 2 bis).
- D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche”.
- DGR n. VII/18575 del 5 agosto 2004 recante “linee guida per l’attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati” e ss. mm. e ii. da ultimo con DGR IX/4935 del 28 febbraio 2013.
- Decreto Regione Lombardia n. VII/18576 del 05 agosto 2004 “Linee di indirizzo per l’attivazione del sistema ECM in Lombardia” e ss. mm. e ii.
- D. Lgs n. 30/2005 per la tutela dei marchi e segni distintivi.
- D. Lgs. n. 50/2016 .
- D. Lgs 24 aprile 2006 n. 219 “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE e ss. mm. e ii. relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano” (art. 124).
- Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”.
- Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 “Il nuovo sistema di formazione in medicina – accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza”.